

# SENATO DELLA REPUBBLICA

XIV LEGISLATURA

**Nn. 1529 e 413-A**

*Relatori CIRAMI e PELLICINI*

## **RELAZIONE DELLE COMMISSIONI PERMANENTI 2<sup>a</sup> E 4<sup>a</sup> RIUNITE**

**(2<sup>a</sup> - GIUSTIZIA)**

**(4<sup>a</sup> - DIFESA)**

Comunicata alla Presidenza il 13 dicembre 2002

SUL

## **DISEGNO DI LEGGE**

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulle cause dell'occultamento di fascicoli relativi a crimini nazifascisti (n. 1529)

**d'iniziativa dei deputati CARLI, VIOLANTE, SPINI, ABBONDANZIERI, ADDUCE, ANGIONI, BATTAGLIA, BELLINI, BENVENUTO, BIELLI, BOLOGNESI, BUFFO, BUGLIO, BURLANDO, CALZOLAIO, CAPITELLI, CARBONI, CENNAMO, CHIAROMONTE, CHITI, CORDONI, CRISCI, DIANA, DUCA, FRANCI, GAMBINI, GIACCO, GRANDI, GRIGNAFFINI, GRILLINI, GUERZONI, INNOCENTI, LUCÀ, LULLI, LUMIA, MAGNOLFI, MANZINI, MARIANI Paola, MARIOTTI, MARTELLA, MELANDRI, MONTECCHI, MOTTA, NANNICINI, NIEDDU, NIGRA, PANATTONI, PENNACCHI, PETRELLA, PINOTTI, QUARTIANI, ROSSIELLO, RUGGHIA, RUZZANTE, SANDI, SERENI, SINISCALCHI, TIDEI, TRUPIA e VIANELLO**

*(V. Stampato Camera n. 973)*

*approvato dalla Camera dei deputati il 20 giugno 2002*

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza il 21 giugno 2002*

E SUL

## **DISEGNO DI LEGGE**

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulle cause e sulle responsabilità dell'occultamento di documenti relativi a crimini nazifascisti compiuti in Italia (n. 413)

**d'iniziativa dei senatori GUERZONI, SALVI, MARINO, MONTICONE, CADDEO, BETTA, ANGIUS, TOIA, RIPAMONTI, CREMA, DE PAOLI, MARITATI, MORANDO, OCCHETTO, FABRIS, BRUNALE, PASQUINI, ZANCAN, FORCIERI, DI SIENA, MACONI, CALVI, BONAVITA, D'ANDREA, FALOMI, PIATTI, VIVIANI, MASCIONI, VICINI, BONFIETTI, PIZZINATO, DEBENEDETTI, DE ZULUETA, SOLIANI e GIOVANELLI**

---

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 6 LUGLIO 2000**

---

*del quale le Commissioni riunite propongono l'assorbimento  
nel disegno di legge n. 1529*

NONCHÉ SUL

Voto (n. 46) della regione Toscana attinente ai suddetti disegni di legge

## INDICE

Relazione .....	<i>Pag.</i>	4
Parere della 1 <sup>a</sup> Commissione permanente .....	»	7
Disegno di legge n. 1529, testo approvato dalla Camera dei deputati e testo proposto dalle Commissioni riunite .....	»	8
Disegno di legge n. 413, d’iniziativa dei senatori Guerzoni ed altri .....	»	12
Voto (n. 46) della regione Toscana .....	»	14

ONOREVOLI SENATORI. - Il disegno di legge Atto Camera n. 973, a firma dell'onorevole Carli ed altri, volto ad istituire una Commissione parlamentare d'inchiesta sulle cause di occultamento dei fascicoli relativi a crimini nazifascisti, veniva approvato all'unanimità dalla Camera dei deputati in data 20 giugno 2002. Veniva quindi trasmesso al Senato e qui assegnato, come Atto Senato n. 1529, alle Commissioni riunite 2<sup>a</sup> e 4<sup>a</sup>, in data 3 luglio 2002.

In data 1° ottobre 2002, nominati dai rispettivi Presidenti i relatori, il senatore Melchiorre Cirami per la Commissione giustizia e il senatore Piero Pellicini per la Commissione difesa, iniziava in sede di Commissioni riunite, la discussione del provvedimento.

Il senatore Piero Pellicini per la 4<sup>a</sup> Commissione premetteva che nel 1994 venivano rinvenuti presso la sede della Procura generale militare, a Palazzo Cesi in Roma, a seguito di ricerca di documentazione relativa al processo Priebke, 695 fascicoli, concernenti crimini nazifascisti compiuti in Italia nel periodo 1943-1945, aventi ad oggetto circa 15.000 vittime, contenuti in un armadio con le ante rivolte verso il muro.

I predetti fascicoli recavano sulla copertina la locuzione «provvisoria archiviazione» motivata dalla asserita impossibilità di stabilire l'autore o gli autori dei reati. I fascicoli successivamente venivano inviati alle Procure militari competenti territorialmente. Il Consiglio superiore della magistratura militare, a fronte del ritrovamento casuale dei fascicoli e delle modalità di conservazione, che facevano pensare ad un vero e proprio occultamento, disponeva un'indagine volta ad appurare l'eventuale volontà finalizzata a sottrarre gli stessi fascicoli alla autorità giudiziaria competente.

Il Consiglio superiore della magistratura militare concludeva nel senso di ritenere voluto l'occultamento dei fascicoli, rinvenuti nell'armadio con la dicitura «archiviazione provvisoria». Infatti sin dal 1981 la Procura generale militare era alle dipendenze del Consiglio dei ministri e non godeva dell'indipendenza della terzietà e dell'imparzialità proprie della magistratura ordinaria e delle magistrature speciali.

Pur non emergendo da nessun documento che vi fosse stata la volontà diretta e manifesta di occultare i fascicoli relativi ai crimini di guerra, la costante violazione della legge, consistita nella mancata trasmissione dei suddetti fascicoli alle competenti Procure territoriali, non poteva non far pensare ad una precisa volontà di occultamento dei medesimi fascicoli.

Si aggiunga che per la verità circa 1.300 fascicoli erano stati trasmessi alle Procure militari competenti per territorio, ma trattavasi per lo più di fascicoli relativi a fatti minori, o commessi da autori ignoti o irreperibili.

I 695 fascicoli «provvisoriamente archiviati» negli anni '60 con un provvedimento abnorme, non essendo competente la Procura generale militare, vennero fortuitamente ritrovati nel cosiddetto «armadio della vergogna» nel 1994 e dalla Procura militare di Roma furono trasmessi alle Procure militari competenti per territorio.

Nella scorsa legislatura a seguito delle conclusioni cui era pervenuto il Consiglio superiore della magistratura militare, si era svolto sul punto anche un'indagine conoscitiva presso la Commissione giustizia della Camera dei deputati, che aveva concluso in analogia a quanto accertato dal Consiglio superiore della magistratura militare.

Era infatti emerso che al termine della seconda guerra mondiale, sussistendo da parte degli anglo-americani e del Governo italiano la volontà di perseguire penalmente i responsabili delle stragi perpetrate dalle truppe nazifasciste, tutti i fascicoli esistenti presso le forze dell'ordine e le varie autorità giudiziarie erano stati radunati presso la sede della Procura generale militare in Roma, per essere classificati in base ai soggetti attivi dei reati.

E ciò per scelta della politica anglo-americana di quel tempo, in base alla quale ai tribunali alleati veniva riservata la competenza dei processi relativi ai crimini compiuti dai generali dell'esercito tedesco, mentre ai tribunali italiani sarebbe rimasta la competenza sui reati ascrivibili agli ufficiali di grado inferiore.

Quindi, in un primo momento, era evidente la volontà degli alleati e del Governo italiano di perseguire con rigore questi crimini.

Nel 1947 il nuovo scenario politico internazionale determinava un sostanziale mutamento di tale politica, culminato con la rinuncia anglo-americana al giudizio sui crimini commessi dagli ufficiali generali tedeschi, previa la commutazione di molte condanne a morte nella pena dell'ergastolo.

Negli anni '50 a seguito della nascita dell'Alleanza atlantica e della divisione del mondo in due blocchi contrapposti, risultava ormai difficile procedere al giudizio di ex ufficiali dell'esercito tedesco per crimini commessi nel corso della seconda guerra mondiale in quanto ciò avrebbe potuto essere causa di problemi diplomatici con un Paese, la Repubblica federale di Germania, che si apprestava a compiere il suo ingresso nel sistema di alleanze occidentali.

Nel 1956 la richiesta di estradizione dalla Germania di un ex nazista da parte di un Procuratore militare italiano fu alla base di uno scambio di missive tra il Ministro della giustizia e quello della difesa nel quale si

evidenziava la possibilità di effetti negativi a livello internazionale.

Il relatore, esposto il contenuto degli articoli del disegno di legge, concludeva in senso favorevole alla costituzione della Commissione d'inchiesta sulle cause dell'occultamento dei fascicoli, riservando ovviamente alla magistratura alla quale i fascicoli erano stati trasmessi il giudizio sui fatti denunciati.

Il relatore della 2<sup>a</sup> Commissione, senatore Melchiorre Cirami, illustrava alcune osservazioni su aspetti di carattere tecnico.

In relazione all'articolo 1 sottolineava l'esigenza di evitare qualsiasi dubbio in ordine ad una possibile interferenza della Commissione d'inchiesta con le competenze proprie dell'autorità giudiziaria, dovendosi escludere che iniziative della Commissione potessero investire il merito dei singoli fascicoli occultati.

Esprimeva alcune altre perplessità sull'articolo 3, alquanto generico.

Per quanto concerneva l'articolo 4 non vi era nessun riferimento alla figura dei collaboratori della Commissione.

Richiamava infine l'attenzione sul disposto del comma 4 dell'articolo 5, ritenendo la norma o superflua alla luce delle previsioni generali in materia di concorso nel reato e di quanto previsto nel precedente comma 3 ovvero non del tutto convincente, se volta a penalizzare comportamenti che, non determinando la violazione di un segreto d'ufficio, non sembrano giustificare una sanzione penale o comunque una sanzione penale dell'entità di quella prevista dall'articolo 326 del codice penale.

Preannunziava la presentazione di emendamenti il cui termine veniva fissato per le ore 19 di lunedì 14 ottobre.

I senatori Calvi, Dalla Chiesa, Nieddu, Forcieri, Rigoni e Bedin, nella seduta del 6 novembre 2002, osservavano che l'approvazione del disegno di legge era largamente sentita per cui occorreva una rapida approvazione del medesimo per accertare la causa dell'occultamento dei fascicoli.

Alcuni degli emendamenti presentati, di carattere più formale che sostanziale, venivano approvati, ma soprattutto veniva approvato un emendamento, in base al quale il termine di un anno per i lavori della Commissione ha decorrenza dalla costituzione effettiva della stessa e non dalla data di entrata in vigore della legge, tenuto conto dei mesi certamente occorrenti per iniziare effettivamente i lavori.

Ciò detto, l'articolo 1 istituisce la Commissione parlamentare d'inchiesta ai sensi dell'articolo 82 della Costituzione per indagare sulle cause dell'archiviazione dei 695 fascicoli contenenti denunce di crimini nazifascisti commessi nel corso della seconda guerra mondiale, dal 1943 al 1945, riguardanti circa 1.500 vittime.

L'articolo 2 fissa il numero dei componenti della Commissione, le procedure per la nomina dei 30 commissari (15 senatori e 15 deputati).

Stabilisce il termine di durata dei lavori in un anno dalla effettiva costituzione della Commissione.

L'articolo 3 stabilisce che la Commissione proceda alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'Auto-

rità giudiziaria, con poteri di acquisizioni di copie di atti e documenti relativi a procedimenti o inchieste in corso presso l'Autorità giudiziaria o altri organismi inquirenti.

L'articolo 4 dispone che l'attività ed il funzionamento della Commissione sono disciplinati da un regolamento interno approvato dalla Commissione stessa prima dell'inizio dei lavori potendo avvalersi di collaborazioni specializzate e del contributo di storici e studiosi di chiara fama.

L'articolo 5 dispone la pubblicità dei lavori e dei documenti ed il segreto istruttorio per i membri della Commissione, i funzionari addetti all'Ufficio di Segreteria ed ogni altra persona che collabori con la Commissione stessa stabilendo anche le relative sanzioni.

L'articolo 6 tratta delle spese per il funzionamento della Commissione, mentre l'articolo 7 stabilisce la data di entrata in vigore della legge individuata nel giorno successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

I relatori concludono per l'approvazione del disegno di legge.

CIRAMI e PELLICINI, relatori

**PARERE DELLA 1<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE**

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO  
E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA  
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

(Estensore: MAFFIOLI)

5 novembre 2002

La Commissione, esaminati congiuntamente i disegni di legge, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo sul disegno di legge n. 413.

In relazione al disegno di legge n. 1529 osserva l'esigenza di sostituire il termine «pubblici», di cui all'articolo 5, comma 4, con quello di «diffonda» – in conformità con la formulazione adottata anche all'articolo 4, comma 4, del disegno di legge n. 413 nonchè all'articolo 5, comma 3, della legge 19 ottobre 2001, n. 386, istitutiva della Commissione antimafia – al fine di non configurare una possibile violazione dell'articolo 21, comma secondo, della Costituzione, che garantisce la libertà di stampa.

**DISEGNO DI LEGGE**

TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

**Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulle cause dell'occultamento di fascicoli relativi a crimini nazifascisti**

## Art. 1.

1. È istituita, ai sensi dell'articolo 82 della Costituzione, una Commissione parlamentare di inchiesta, per indagare sulle archiviazioni di 695 fascicoli ritrovati nel 1994 a Palazzo Cesi, sede della Procura generale militare, contenenti denunce di crimini nazifascisti, commessi nel corso della seconda guerra mondiale e riguardanti circa 15.000 vittime.

2. La Commissione ha il compito di indagare su:

a) le cause delle archiviazioni di cui al comma 1, il contenuto dei fascicoli e le ragioni per cui essi sono stati ritrovati a Palazzo Cesi, anziché nell'archivio degli atti dei tribunali di guerra soppressi e del Tribunale speciale per la difesa dello Stato;

b) le cause che avrebbero portato all'occultamento dei fascicoli e le eventuali responsabilità;

c) le cause della eventuale mancata individuazione o del mancato perseguimento dei responsabili di atti e di comportamenti contrari al diritto nazionale e internazionale.

## Art. 2.

1. La Commissione è composta da quindici senatori e da quindici deputati nominati ri-

**DISEGNO DI LEGGE**

TESTO PROPOSTO DALLE COMMISSIONI RIUNITE

**Istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta sulle cause delle archiviazioni «provvisorie» e dell'occultamento di fascicoli relativi a crimini nazifascisti**

## Art. 1.

1. È istituita, ai sensi dell'articolo 82 della Costituzione, una Commissione parlamentare di inchiesta, per indagare sulle archiviazioni **«provvisorie» e sull'occultamento dei** 695 fascicoli ritrovati nel 1994 a Palazzo Cesi, sede della Procura generale militare, contenenti denunce di crimini nazifascisti, commessi nel corso della seconda guerra mondiale e riguardanti circa 15.000 vittime.

2. La Commissione ha il compito di indagare su:

a) le cause delle archiviazioni **«provvisorie»** di cui al comma 1, il contenuto dei fascicoli e le ragioni per cui essi sono stati ritrovati a Palazzo Cesi, anziché nell'archivio degli atti dei tribunali di guerra soppressi e del Tribunale speciale per la difesa dello Stato;

b) le cause che avrebbero portato all'occultamento dei fascicoli e le eventuali responsabilità;

c) le cause della eventuale mancata individuazione o del mancato perseguimento dei responsabili di atti e di comportamenti contrari al diritto nazionale e internazionale.

## Art. 2.

1. La Commissione è composta da quindici senatori e da quindici deputati nominati ri-



(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

spettivamente, in proporzione al numero dei componenti i gruppi parlamentari, dal Presidente del Senato della Repubblica e dal Presidente della Camera dei deputati.

2. Con gli stessi criteri e la stessa procedura di cui al comma 1 si provvede alle eventuali sostituzioni in caso di dimissioni o di cessazione del mandato parlamentare dei membri della Commissione.

3. L'Ufficio di presidenza, composto dal presidente, da due vicepresidenti e da due segretari, è eletto a scrutinio segreto dalla Commissione tra i suoi componenti. Nella elezione del presidente, se nessuno riporta la maggioranza assoluta dei voti, si procede al ballottaggio tra i due candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità di voti, è proclamato eletto o entra in ballottaggio il più anziano di età.

4. La Commissione conclude i propri lavori entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge e presenta ai Presidenti delle Camere, **entro sessanta giorni dalla conclusione dei propri lavori**, una relazione sulle risultanze delle indagini svolte.

Art. 3.

1. La Commissione procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria.

2. La Commissione può ottenere, anche in deroga a quanto stabilito dall'articolo 329 del codice di procedura penale, copie di atti o documenti relativi a procedimenti o inchieste in corso presso l'autorità giudiziaria **o altri organi inquirenti**. L'autorità giudiziaria provvede tempestivamente e può ritardare

(Segue: *Testo proposto dalle Commissioni riunite*)

spettivamente dal Presidente del Senato della Repubblica e dal Presidente della Camera dei deputati, **in modo che siano rappresentati tutti i Gruppi costituiti in almeno un ramo del Parlamento, in proporzione della loro consistenza numerica.**

2. *Identico.*

3. *Identico.*

4. La Commissione conclude i propri lavori entro un anno **dalla sua costituzione, con la presentazione di una relazione finale** sulle risultanze delle indagini svolte.

Art. 3.

1. La Commissione procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria. **Per le testimonianze rese davanti alla Commissione si applicano le disposizioni degli articoli da 366 a 371 e da 372 a 384 del codice penale.**

2. La Commissione può ottenere, anche in deroga a quanto stabilito dall'articolo 329 del codice di procedura penale, copie di atti o documenti relativi a procedimenti o inchieste in corso presso l'autorità giudiziaria. L'autorità giudiziaria provvede tempestivamente e può ritardare con decreto motivato, solo per

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

con decreto motivato, solo per ragioni di natura istruttoria, la trasmissione di copie degli atti e documenti richiesti. Il decreto ha efficacia per trenta giorni e può essere rinnovato. Quando tali ragioni vengono meno, l'autorità giudiziaria provvede senza ritardo a trasmettere quanto richiesto.

3. Alla Commissione, limitatamente all'oggetto dell'indagine di sua competenza, non può essere opposto il segreto di Stato, d'ufficio e professionale. Tuttavia i documenti trasmessi dal Governo sotto il vincolo del segreto possono essere declassificati solo previo accordo tra il Governo e la Commissione. È sempre opponibile il segreto tra il difensore e il proprio assistito nell'ambito del mandato professionale.

Art. 4.

1. L'attività e il funzionamento della Commissione sono disciplinati da un regolamento interno approvato dalla Commissione stessa prima dell'inizio dei lavori. Ciascun componente può proporre la modifica delle norme regolamentari.

2. Per l'espletamento delle sue funzioni la Commissione fruisce di personale, locali e strumenti operativi messi a disposizione dai Presidenti delle Camere, di intesa tra loro.

Art. 5.

1. La Commissione delibera di volta in volta quali sedute o parti di esse sono pubbliche e se e quali documenti possono essere pubblicati nel corso dei lavori, anche in re-

(Segue: *Testo proposto dalle Commissioni riunite*)

ragioni di natura istruttoria, la trasmissione di copie degli atti e documenti richiesti. Il decreto ha efficacia per trenta giorni e può essere rinnovato. Quando tali ragioni vengono meno, l'autorità giudiziaria provvede senza ritardo a trasmettere quanto richiesto.

3. *Identico.*

Art. 4.

1. *Identico.*

2. Per l'espletamento delle sue funzioni la Commissione fruisce di personale, locali e strumenti operativi messi a disposizione dai Presidenti delle Camere, di intesa tra loro e **può avvalersi, a sua scelta, dell'opera e della collaborazione di agenti e ufficiali di polizia giudiziaria nonché di qualsiasi altro pubblico dipendente, di consulenti e di esperti.**

Art. 5.

1. *Identico.*

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

lazione ad esigenze attinenti ad altri procedimenti o inchieste in corso.

2. Al di fuori delle ipotesi di cui al comma 1, i membri della Commissione, i funzionari addetti all'ufficio di segreteria e ogni altra persona che collabori con la Commissione stessa o compia o concorra a compiere atti di inchiesta o ne abbia comunque conoscenza sono obbligati al segreto per tutto ciò che riguarda gli atti medesimi e i documenti acquisiti.

3. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la violazione del segreto di cui al comma 2 è punita ai sensi dell'articolo 326 del codice penale.

**4. Le stesse pene di cui al comma 3 si applicano a chiunque, al di fuori delle comunicazioni ufficiali della Commissione, pubblici o renda comunque noti, anche per riassunto, atti o documenti dell'inchiesta, salvo che per il fatto siano previste pene più gravi.**

Art. 6.

1. Le spese per il funzionamento della Commissione sono poste per metà a carico del bilancio interno del Senato della Repubblica e per metà a carico del bilancio interno della Camera dei deputati.

Art. 7.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

(Segue: *Testo proposto dalle Commissioni riunite*)

2. Al di fuori delle ipotesi di cui al comma 1, i membri della Commissione, i funzionari addetti all'ufficio di segreteria e ogni altra persona che collabori con la Commissione stessa o compia o concorra a compiere atti di inchiesta o ne abbia comunque conoscenza sono obbligati al segreto per tutto ciò che riguarda gli atti medesimi e i documenti acquisiti. **Devono in ogni caso essere coperti dal segreto gli atti e i documenti attinenti a procedimenti giudiziari nella fase delle indagini preliminari.**

3. *Identico.*

*Soppresso*

Art. 6.

*Identico*

Art. 7.

*Identico*

**DISEGNO DI LEGGE N. 413**

D'INIZIATIVA DEI SENATORI GUERZONI ED ALTRI

**Art. 1.**

1. È istituita, a norma dell'articolo 82 della Costituzione, una Commissione parlamentare di inchiesta per accertare:

a) le eventuali responsabilità storiche, politiche e giuridiche dell'occultamento durato cinquant'anni dei fascicoli ritrovati nel 1994 a Palazzo Cesi, sede della Procura generale militare a Roma, relativi ai crimini di guerra del periodo 1943-1945;

b) le cause e i condizionamenti che hanno impedito ai giudici competenti di perseguire a tempo debito numerosi responsabili dei crimini nazifascisti.

**Art. 2.**

1. La Commissione procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria.

2. La Commissione deve ultimare i suoi lavori entro un anno dal suo insediamento, presentando al Parlamento, entro il mese successivo, la relazione finale contenente i risultati sull'attività svolta.

**Art. 3.**

1. La Commissione è composta da dieci senatori e dieci deputati, scelti, rispettivamente, dal Presidente del Senato della Repubblica e dal Presidente della Camera dei deputati, in proporzione al numero dei com-

ponenti i gruppi parlamentari, assicurando comunque la presenza di un rappresentante per ciascuna componente politica costituita in gruppo parlamentare in almeno un ramo del Parlamento.

2. Con gli stessi criteri e con la stessa procedura di cui al comma 1 si provvede alle sostituzioni che si rendessero necessarie in caso di dimissioni dalla Commissione o di cessazione dal mandato parlamentare.

3. La Commissione, nella sua seduta di insediamento, elegge, nel suo seno, a scrutinio segreto, il presidente, due vicepresidenti e due segretari.

**Art. 4.**

1. Non può essere opposto alla Commissione nè il segreto di Stato, nè il segreto d'ufficio; peraltro i documenti trasmessi dal Governo sotto il vincolo del segreto possono essere declassificati solo d'accordo tra il Governo stesso e la Commissione.

2. I membri della Commissione, i funzionari ed il personale di qualsiasi ordine e grado addetti alla Commissione stessa ed ogni altra persona che collabora con la Commissione o compie o concorre a compiere atti di inchiesta ovvero ne viene a conoscenza per ragioni d'ufficio o di servizio, sono obbligati al segreto per tutto quanto riguarda gli atti e i documenti di cui al comma 1.

3. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la violazione del segreto è punita a norma dell'articolo 326 del codice penale.

4. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, le stesse pene di cui al comma 3 si applicano a chiunque diffonda in tutto o in parte, anche per riassunto o informazione, atti o documenti del procedimento di inchiesta dei quali sia stata vietata la divulgazione.

Art. 5.

1. Le spese per il funzionamento della Commissione sono poste per metà a carico del bilancio interno del Senato della Repubblica e per metà a carico del bilancio interno della Camera dei deputati.

Art. 6.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

**Voto (n. 46) della regione Toscana**

*Approvato nella seduta del 24 aprile 2002*

OGGETTO: Per la rapida istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta sulle cause e sulle responsabilità dell'occultamento dei documenti relativi a crimini nazifascisti compiuti in Italia.

**IL CONSIGLIO REGIONALE DELLA TOSCANA**

Ricordato che durante il periodo dell'occupazione tedesca, dal 1943 alla Liberazione si sono verificate stragi di civili inermi e di militari italiani rei di non essersi arresi immediatamente;

Ricordato ancora che le denunce di tali misfatti sono state occultate per cinquant'anni nel cosiddetto «armadio della vergogna», ritrovato nel 1994, il cui registro enumera 2274 crimini di cui solo due (Strage di Marzabotto e Strage delle Fosse Ardeatine) sono arrivati a processo;

Considerato che lo stesso Presidente della Repubblica, Carlo Azeglio Ciampi, il 23 febbraio 2001, a conclusione di un incontro con i Sindaci di Sant'Anna di Stazzema (LU) e di Carpi (MO) ha confermato il suo impegno affinché si ottengano verità e giustizia sulle stragi compiute in tante parti d'Italia;

Rilevato che il 6 marzo 2001 l'indagine conoscitiva compiuta dalla Commissione giustizia della Camera dei deputati ha raccomandato l'attuazione di una inchiesta parlamentare, in forza dell'articolo 82 della Costituzione, per accertare le responsabilità storiche, politiche e giuridiche dell'occultamento, durato cinquanta anni, dei fascicoli ritrovati nel 1994 a Palazzo Cesi, sede della Procura generale militare a Roma, relativi ai crimini di guerra del periodo 1943-1945;

Preso atto che il Comitato per la verità e la giustizia, sorto con lo scopo di far sì che sia fatta piena luce sui delitti, gli eccidi e le stragi nazifasciste e il Sindaco di Stazzema hanno inoltrato in data 23 ottobre 2001 (e poi sollecitato con nuova lettera del 7 febbraio 2002) esplicita richiesta ai Presidenti di Camera e Senato per l'istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta su tali vicende;

**RIVOLGE**

Un pressante invito al Parlamento affinché si giunga rapidamente all'istituzione di una «Commissione d'inchiesta parlamentare» in forza dell'articolo 82 della Costituzione, come dovere civile nei confronti delle vittime di tutti gli eccidi e secondo quanto raccomandato dalla Commissione giustizia della Camera dei deputati.



